



Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione
Dirigente: dott.ssa Alessia Ricciardi
Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze P.T.A.
Capo dell'Ufficio: Margherita Zeno
ufficio.presenze@uniparthenope.it
direzione.generale@pec.uniparthenope.it

Ai Presidenti delle Scuole Interdipartimentali
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Dirigenti
Al Direttore della Biblioteca Centrale
Ai Capi degli Uffici Amministrativi
Ai Segretari dei Dipartimenti
A tutto il Personale Tecnico ed Amministrativo
Alle OO.SS e alle R.S.U
LORO SEDI

Trasmissione tramite protocollo TITULUS

Oggetto: Ordinanza del Magnifico Rettore n. 1 del 03/04/2023 e ferie anno 2023 del Personale Dirigenziale e Tecnico ed Amministrativo.

Come è noto il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 6 del 27.03.2018, al fine di realizzare una razionalizzazione dei costi connessi con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, sia per l'anno 2018 che per gli anni successivi, ha disposto, tra l'altro,

- a) la chiusura di tutte le strutture dell'Ateneo nelle giornate c.d. "di ponte" vicine a giorni festivi;
- b) di autorizzare la chiusura di tutte le sedi di Ateneo nelle due settimane centrali del mese di agosto, fatta salva la predisposizione di specifici presidi da istituire con O.d.S. del Direttore Generale presso la Sede Centrale al fine di garantire la continuità dei servizi;
- c) di autorizzare la chiusura delle sedi periferiche di Ateneo per almeno tre settimane nel mese di agosto.

Conseguentemente a quanto sopra, per l'anno 2023 – vista l'ordinanza rettorale n.1 del 03/04/2023 - **la calendarizzazione della chiusura delle strutture di Ateneo** cade nei seguenti giorni:

- a) la chiusura di tutte le sedi di Ateneo il giorno **lunedì 24 aprile 2023**;
- b) la chiusura estiva:
 - della sede di Villa Doria d'Angri **dal 1 al 31 agosto 2023**;
 - delle sedi periferiche **dal 7 al 25 agosto 2023**;
 - della sede centrale **dal 7 al 18 agosto 2023**;
- c) la chiusura di tutte le sedi di Ateneo **di Napoli** il giorno **lunedì 18 settembre 2023**;
- d) la chiusura di tutte le sedi di Ateneo **dal 27 al 29 dicembre 2023**

Si ricorda inoltre che, la predetta ordinanza, ha stabilito che *"la chiusura estiva delle Strutture deve essere organizzata assicurando la continuità delle attività essenziali, concordando con i Dirigenti delle Ripartizioni, sentiti i Capi Ufficio, i Presidenti delle Scuole Interdipartimentali ed i*



Direttori dei Dipartimenti, la predisposizione di appositi presidi, istituiti con Ordine di Servizio del Direttore Generale, presso le sedi interessate individuandole unità di personale strettamente indispensabili a garantire la continuità dei predetti servizi per ciascuna Struttura.

A tal fine, tali esigenze dovranno essere manifestate alla scrivente Direzione Generale, tramite registrazione al protocollo TITULUS, entro il 30/06/2022.

Si comunica che, nei giorni di chiusura delle strutture dell'Ateneo, il personale tecnico ed amministrativo potrà fruire esclusivamente dei seguenti istituti di assenza dal servizio:

- 1) ferie e festività soppresse;
- 2) riposo compensativo, nell'ipotesi di avvenuta maturazione, prima del periodo di chiusura, di un sufficiente credito orario;
- 3) limitatamente ai giorni di chiusura nelle giornate c.d. "di ponte", ovverosia il **24 aprile 2023, il 18 settembre 2023 e dal 27 al 29 dicembre 2023** in mancanza di credito orario utile per usufruire del riposo compensativo, è consentito, in maniera alternativa alla fruizione degli istituti contrattuali di cui ai punti n. 1) e 2), il recupero delle ore non lavorate, tassativamente entro il 31.03.2024.

In riferimento alla modalità di assenza di cui al punto n. 3) si comunica che nel caso in cui il recupero non venga effettuato entro la data indicata, la retribuzione verrà proporzionalmente decurtata.

L'inosservanza delle suddette disposizioni di servizio costituisce violazione degli obblighi del dipendente da cui consegue, previo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL di Comparto.

Il personale dirigenziale, nei giorni di chiusura delle strutture dell'Ateneo, potrà fruire esclusivamente di giorni di ferie e festività soppresse

Si comunica che il personale tecnico ed amministrativo, nel periodo compreso dal 1° al 31 agosto 2023, non effettuerà prestazione di lavoro straordinario.

Il Responsabile della Struttura con particolari esigenze di servizio, che richiedano prestazioni di lavoro straordinario durante il mese di agosto, dovrà far pervenire motivata richiesta alla Direzione Generale.

Ai sensi della normativa vigente, ai dipendenti compete un periodo di ferie pari a 28 o 32 giorni lavorativi all'anno, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni) a seconda che l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su 5 o 6 giorni. Qualora l'anzianità di servizio fosse inferiore ai tre anni, i giorni di ferie si riducono a 26 o 30, comprensivi delle due giornate previste dalla norma da ultimo citata, a seconda che l'orario di lavoro settimanale sia distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio il numero delle ferie spettanti è determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Si rammenta altresì che sono attribuite quattro giornate di riposo, di cosiddetta festività soppressa, da fruire improrogabilmente nell'anno solare ai sensi della legge n.937/1977 e del predetto CCNL.



I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.

Si rammenta che i dipendenti possono fruire esclusivamente delle ferie spettanti per l'anno solare in corso e che gli eventuali giorni fruiti in eccesso alla disponibilità spettante, comportanti anche una violazione dei doveri d'ufficio, in quanto ingiustificati, non daranno diritto al relativo trattamento economico né saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti

Ai sensi della vigente normativa e del vigente Contratto Collettivo del Comparto Istruzione e Ricerca, le ferie sono un diritto irrinunciabile e vanno fruiti nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Si ricorda infatti, che in materia di ferie, vige il principio dell'annualità, stabilito dall'art. 2109, comma 2 c.c..

L'art. 10, c. 1 del decreto legislativo n. 66 del 08/04/2003 stabilisce, inoltre che: "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".

Il comma 9 dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Università sottoscritto il 16.10.08 – ancora vigente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.18 – conferma espressamente il principio dell'annualità e dispone, infatti, che le ferie "vanno fruiti nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio".

Il comma 12 del citato articolo 28 C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.08, inoltre, stabilisce testualmente: "Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi

Ne consegue che la suddetta norma contrattuale ha operato lo slittamento del termine ultimo di fruizione delle ferie, ma non ha però, inciso sui presupposti dello slittamento stesso che restano sempre connessi ad ipotesi eccezionali che hanno determinato la mancata fruizione delle ferie medesime nell'anno di riferimento.

I responsabili delle strutture nel procedere a tale programmazione, avranno cura di contemperare le esigenze dei dipendenti con quelle di servizio, tenendo conto anche della possibilità di posticipare le ferie all'anno successivo a quello di maturazione unicamente nella misura di due settimane.

Si fa di nuovo presente che, durante gli indicati giorni/periodi di chiusura estiva dell'Ateneo, configurabile come una chiusura aziendale per ferie collettive, il personale dovrà invocare esclusivamente l'istituto delle ferie o delle festività soppresse.

Solo in mancanza di disponibilità di giorni di ferie anno corrente/residue nonché festività soppresse, il predetto periodo di chiusura potrà essere giustificato avvalendosi del riposo compensativo in presenza di un sufficiente credito orario maturato prima del periodo di chiusura.



Nel periodo di programmata chiusura delle sedi, individuato dall'ordinanza rettorale n. 1/2023, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, ai sensi dell'art. 28, c. 10 del vigente C.C.N.L., di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del Responsabile, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.

Le SS. LL. sono tenute a programmare, con il personale di rispettiva competenza, i periodi di ferie, tenuto conto del contingente disponibile per ciascun dipendente, come rilevabile dal programma informatico di Gestione delle Presenze "PWORK".

La programmazione delle ferie estive 2023 dovrà essere inserita da ciascun dipendente nel programma PWORK **entro il termine del 30/04/2023**.

Le ferie sono sospese

• da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché

• in caso

- di partecipazione a concorsi od esami,
- di lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento;

- di documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000,

- di ricovero ospedaliero di figli di età inferiore agli otto anni, a richiesta del genitore/lavoratore ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.lgs. n.151/2001.

Si ribadisce l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione della malattia all'Amministrazione, entro le ore 9.00 del giorno in cui si verifica, attraverso il programma PWORK.

Si invitano i Responsabili delle strutture in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mauro ROCCO)